

Allegato 5

ART. 13 – SUBAPPALTO

1. Ai sensi del comma 2 dell'art. 105 del Codice, costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività dirette del contratto di appalto, ovunque espletate, che richiedono l'impiego di manodopera.

2. Qualora non si configuri subappalto, i sub contratti che non sono subappalti debbono essere comunicati dall'aggiudicatario prima dell'inizio della prestazione oggetto del sub contratto; la comunicazione deve comprendere: il nome del sub contraente, l'importo del sub contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati; le comunicazioni successive inerenti eventuali modifiche devono essere trasmesse immediatamente dopo la modifica del sub contratto.

3. Di norma, il sub appalto è possibile in tutte le procedure di gara; **le eventuali limitazioni o l'esclusione della possibilità di subappaltare devono essere previste nella deliberazione di autorizzazione a contrarre, motivando in conformità ai principi espressi dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria in materia, ad esempio perchè connaturate alla natura del contratto (tra questi, i contratti intuitu personae).** ~~Nella stessa deliberazione di autorizzazione a contrarre, per le procedure pari o superiore alla soglia europea, è specificato se si tratti di appalti per i quali non è necessaria una particolare specializzazione, cosicchè risulti obbligatoria l'indicazione della terna di sub appaltatori.~~

4. Eventuali subappalti, disciplinati e condizionati dalla vigente normativa (ed in particolare dall'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e relative norme di rinvio) saranno autorizzati alle seguenti condizioni:

a) qualora il subappalto non superi il valore del 30% dell'importo complessivo del contratto stipulato con l'Azienda o i diversi limiti massimi previsti dalla legislazione vigente e/o indicati in atti di gara;

b) che la ditta aggiudicataria abbia esplicitato apposita riserva in offerta, indicando le prestazioni oggetto di subappalto, e che la riserva sia stata ritenuta ammissibile in fase di gara.

c) **l'affidatario del sub appalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;**

d) **il concorrente dimostri l'assenza, in capo ai sub appaltatori, dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;**

e) se, nel caso di appalti di servizi o forniture di importo superiore alla soglia europea di cui all'art. 35 del Codice, ovvero, qualora riguardino le attività maggiormente esposte a rischi di infiltrazione mafiosa (art. 1 comma 53, Legge 190/2012) l'offerente abbia, in sede di offerta, indicato la terna di subappaltatori.

5. L'Azienda effettuerà direttamente i pagamenti nei confronti del subappaltatore, nelle ipotesi di cui al comma 13 dell'art.105 del Codice. L'eventuale richiesta del subappaltatore deve pervenire all'Azienda con pec indirizzata al Rup. In tali casi, la fattura è emessa dal subappaltatore direttamente nei confronti della Asl ai sensi dell'art. 106, comma 1 lettera d) n. 3 del Codice.

6. Prima dell'inizio della prestazione, Il contratto di appalto determina, in ogni caso (pagamento a carico dell'appaltatore o pagamento a carico dell'Azienda), l'importo totale spettante al subappaltatore in caso di effettivo esercizio della riserva di sub appalto che dovrà essere identico a quello risultante dal contratto eventualmente successivamente depositato ai sensi del comma 7 dell'art. 105 del Codice.